



**Comune di Barbarano Vicentino
Provincia di Vicenza**

**Regolamento per l'istituzione
e l'applicazione
della tassa sui servizi indivisibili
(TASI)**

ALLEGATO... A ALLA
DELIBERAZIONE DI... C.C.
N. 19 DEL... 08.08.2014



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

[Handwritten signatures]

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

TITOLO II – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, SOGGETTI PASSIVI, ALIQUOTE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Art. 2 - Presupposto impositivo

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Base imponibile

Art. 5 - Determinazione delle aliquote

Art. 6 - Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 7 - Modalità di versamento

Art. 8 - Scadenze del versamento

TITOLO III – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 9 - Funzionario responsabile del tributo

Art. 10 - Soggetto attivo

Art. 11 - Dichiarazioni

Art. 12 - Versamenti

Art. 13 - Somme di modesto ammontare

Art. 14 - Attività di verifica

Art. 15 - Rimborsi

Art. 16 - Interessi

Art. 17 – Versamenti rateali dell'imposta

Art. 18 - Riscossione coattiva

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - Clausola di adeguamento

Art. 20 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 01/01/2014, componente dell'Imposta Unica Comunale IUC in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, SOGGETTI PASSIVI, ALIQUOTE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) a qualsiasi uso adibiti.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 5.

La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

6. Nel caso di unità immobiliare occupata da cittadini americani, il tributo è dovuto dal proprietario dei locali per il 100%.

Art. 4 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. e di cui alle norme regolamentari sull'IMU.

2. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale tutte quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7.

3. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto stabilito all'art. 3 del regolamento IMU.

4. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili come specificato all'art. 6 del regolamento IMU.

5. La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può aumentarla tenendo conto dei vincoli imposti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:

- a) dell'abitazione principale e pertinenze della stessa;
- b) dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- c) di altre casistiche previste dalla normativa vigente.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, in base alla normativa vigente.

Art. 7 - Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato come previsto al successivo art. 12.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione

civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 8 - Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e di dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

1. Per l'anno corrente le scadenze sono fissate al giorno 16 dei mesi di ottobre e dicembre.

TITOLO III – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 9 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune, con delibera di giunta comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 10 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 11 - Dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo secondo le modalità previste dalla legge e obbligatoriamente su modello messo a disposizione dal Comune, dichiarando ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Art. 12 - Versamenti

1. Il versamenti della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I versamenti della TASI si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore di un Comune incompetente purché l'imposta versata nei termini di legge risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune di Barbarano, quale soggetto attivo del tributo.
4. L'imposta non è dovuta qualora sia uguale o inferiore all'importo minimo previsto dal successivo art. 13. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno.

Art. 13 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 14 - Attività di verifica

1. Relativamente a ravvedimento, accertamento e rimborsi si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
2. E' ammesso il ravvedimento operoso per gli omessi o tardivi versamenti oltre l'anno di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale si è commessa la violazione, (oppure oltre un anno dalla violazione se non è presentata la dichiarazione) a condizione che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

Per chi si avvale di questo tipo di ravvedimento, oltre alle imposte eventualmente ancora dovute, è applicabile la sanzione fissa del 7,5% (pari ad $\frac{1}{4}$ del 30%) più gli interessi legali applicati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno del pagamento.

3. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come già disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997 e che qui si intende richiamato.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo del tributo sia uguale o inferiore a €12,00, esclusa comunque l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 15 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti per la medesima componente tributaria negli anni successivi.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali od inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 6.

Art. 16 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17 – Versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente, nel caso in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario, secondo le modalità stabilite dall'art. 11 del vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

Art. 18 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.